

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO E PRE-PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Art. 1

1. L' area interessata dal presente regolamento è quella del Parco e Pre-Parco così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.

2. All' interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:

ZONE " A " DI PROTEZIONE INTEGRALE

divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;

ZONE " B " DI PROTEZIONE GENERALE

divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (Loc. Mesola) e nelle Oasi di Protezione della Fauna non menzionate nell' elenco riportato al 3° comma del presente articolo, ai possessori di apposito tesserino rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia;

ZONE " C " DI PROTEZIONE AMBIENTALE E ZONE DI PRE-PARCO

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte, ai possessori di apposito tesserino rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia.

3. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell' ambito delle seguenti Riserve Naturali dello Stato:

R.n.i. Bassa dei Frassini-Balanzetta	(D.M.. 26/07/1971)
R.n.z. Sacca di Bellocchio	(D.M.. 09/02/1971)
R.n. Bosco della Mesola	(D.M.. 13/07/1977)
Rn. Pineta di Ravenna	(D.M.. 13/07/1977)
R.n. Po di Volano	(D.M.. 13/07/1977)
R.n.p.an. Salina di Cervia	(D.M.. 31/01/1979)
R.n.o. Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano	(D.M.. 05/11/1979)
R.n.z. Sacca di Bellocchio II	(D.M. 05/11/1979)
R.n.p.an. destra Foce fiume Reno	(D.M.. 30/09/1980)
R.n.z. Sacca di Bellocchio III	(D.M.. 16/03/1981)
R.n.o. Foce fiume Reno	(D.M. 16/03/1981)
R.n.p.an Dune ed isole della Sacca di Gorino	(D.M.. 18/11/1982)
R.n.o. Duna Costiera di Porto Corsini	(D.M.. 15/04/1983),

e nelle seguenti Oasi di protezione della Fauna:

1) Oasi Lidi Ferraresi Nord	13) Valle Vacca
2) Oasi Lidi Ferraresi Sud	14) Valle Fattibello
3) Fossa di Porto	15) Santa Giustina
4) Bosco Forte	16) Boschetti di Valle Giralda
5) Cannevie-Foce di Volano	17)Faro di Gorino
6) Valle di Argenta e Marmorta	18) Valle Dindona
7) Vaccolino	19) Valle Lepri
8) Saline di Comacchio	20) Punte Alberete/Valle Mandriole
9) Bosco Mesola (Loc. Goara)	21) Valle Furlana
10) Valle Cona	22) Ortazzo Ortazzino
11) Valle Zavelea	23) Saline di Cervia
12) Valle Ussarola	24) Foce Reno e Pineta di Casalborsetti,

nonchè nell' ambito delle Aziende Faunistico Venatorie istituite nel territorio del Parco e Pre-Parco.

Art. 2

E' consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi:

- Tuber magnatum (Tartufo bianco) dal 1° settembre al 20 gennaio;
- Tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo;
- Tuber albidum (Bianchetto o Marzuolo) dal 1° novembre al 31 marzo;
- Tuber macrosporum (Tartufo nero liscio) dal 1° settembre al 20 gennaio;
- Tuber aestivum dal 1° maggio al 30 giugno;
- Tuber aestivum var. uncinatum (Tartufo uncinato) dal 20 settembre al 31 gennaio;
- Tuber brumale (Tartufo nero d' inverno o Trifola nera) dal 1° dicembre al 30 aprile;

stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:

- sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario.

Art. 3

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e secondo le seguenti modalità:

- a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;
- b) nelle Pinete "Ribaldesa e Motte del Fondo" (Loc. Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;
- c) nelle "Pinete Ribaldesa e Motte del Fondo" la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti nella giornata di Sabato nei limiti di cui alla lettera b);
- d) il permesso che consente il contingentamento dell' attività di cui al precedente punto b) sarà rilasciato dal Comune di Mesola su delega del Consorzio.

Art. 4

Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24, e dalla Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 20.

Art. 5

Le sanzioni per le violazioni del presente Regolamento sono quelle previste dalla L.R. n° 20/1996 Art. 8.